



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

C O P I A

**DELIBERAZIONE N. 7**

**CODICE ENTE 10869**

**del 09.02.2018**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **NOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 1) CHIZZONI     | GIANNI   |
| 2) CHIMINAZZO   | PATRIZIA |
| 3) GRASSI       | GIANNI   |
| 4) CHIMINAZZO   | LUCIANO  |
| 5) MADELLA      | PATRIZIA |
| 6) ZAPPAVIGNA   | LUIGI    |
| 7) PANCERA      | GIUSEPPE |
| 8) ZEN          | MARCO    |
| 9) BULGARELLI   | MAURIZIO |
| 10) VILLAGROSSI | LUCA     |
| 11) ARIOTTI     | ALBERTO  |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |

Presenti: 10      Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Alessandro CALANCA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

---

Relaziona sull'argomento l'Assessore al bilancio Grassi il quale conferma l'invarianza delle tariffe TARI anche per l'anno 2018, sia per le utenze domestiche che per le attività produttive. Riferisce che la percentuale di raccolta differenziata è pari all'82% e che i risultati del servizio sono molto soddisfacenti.

Il consigliere Bulgarelli conferma il voto negativo dello scorso anno per due motivi: riequilibrare le tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, e premiare chi differenzia meglio. Sostiene che, nonostante le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, si sia persa ultimamente questa sensibilità.

Il Sindaco fa notare che le tariffe della tassa rifiuti sono state tutte modificate al ribasso nell'anno 2014 con particolare riguardo alle attività produttive che erano molto alte, e che da allora sono rimaste invariate. Il piano finanziario è in equilibrio.

Chiusa la discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** quanto precede;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo contesto dei tributi comunali;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**VISTO** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTI** i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni a seconda di casi specifici;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 16 in data 16.04.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 6 di questa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo sui rifiuti per l'anno 2018;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con cui è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per la TARI;

**VISTO** che il suddetto blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali è stato esteso anche per il 2018 dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205), con esclusione di alcune fattispecie esplicitamente previste come la tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO**, nonostante la suddetta normativa, di confermare per l'anno 2018 le tariffe per il servizio rifiuti, come applicate nell'anno 2017 e precedenti;

**TENUTO CONTO** che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore l'01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n.7, contrari n. 2 (Bulgarelli, Villarossi), astenuto n.1 ( Ariotti) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. **Di confermare** per l'anno 2018 le tariffe del corrispettivo per i rifiuti (TARI), nei valori di seguito riportati:

### **UTENZE DOMESTICHE**

|   |              |
|---|--------------|
| TARIFFA ABITAZIONI CENTRO                     | € 0,80 AL MQ |
| TARIFFA ABITAZIONI CENTRO SINGLE              | € 0,50 AL MQ |
| TARIFFA ABITAZIONIUSO SALTUARIO, AGRICOLO ... | € 0,50 AL MQ |

IMPORTO ANNUO PER COMPONENTE DEL  
NUCLEO FAMILIARE € 20,00

RIDUZIONE ANNUA PER UTILIZZO COMPOSTIERA  
PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI € 20,00

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

|   |              |
|---|--------------|
| UFFICI E SIMILI   | € 1,50 AL MQ |
| BAR-RISTORANTI-PIZZERIE-ALBERGHI-PENSIONI                           | € 1,80 AL MQ |
| MAGAZZINI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI –<br>ESPOSIZIONI – DISTRIBUTORI | € 0,70 AL MQ |
| LABORATORI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA'                           | € 0,50 AL MQ |
| NEGOZI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA'                               | € 0,90 AL MQ |
| CASE DI RIPOSO-ISTITUTI DI RICOVERO                                 | € 2,50 AL MQ |

2. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, come previsto dalla normativa vigente in materia;
3. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bulgarelli, Villagrossi), astenuto n. 1 (Ariotti) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 7 del 09/02/2018 ad oggetto:

CONFERMA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 09.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Dott. Emiliano BONATTI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 09.02.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

*F.to Ing. Gianni CHIZZONI*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Alessandro CALANCA*

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 07/03/2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Giuseppe CAPODICI*

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Giuseppe CAPODICI*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 17/03/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Giuseppe CAPODICI*